

ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E L'UNIVERSITÀ  
CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER UNA COLLABORAZIONE IN  
MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI NELL'AMBITO DEL  
POLICLINICO UNIVERSITARIO "A. GEMELLI"

TRA

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante  
presso l'Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina  
Elena n. 299, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale, Dott.  
Giuliano Grazzini;

E

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (di seguito  
denominata "Università") - C.F. e P.IVA 02133120150 - con sede legale in  
Milano, Largo Gemelli, 1 nella persona del Rettore, Prof. Franco Anelli,  
domiciliato per la carica presso l'Università

PREMESSO CHE:

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso  
l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, quale struttura  
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di  
sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento  
delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al  
coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate  
dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività  
trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati";

- il succitato Decreto prevede, fra l'altro, che il CNS operi in posizione di  
autonomia funzionale rispetto all'Istituto Superiore di Sanità;

- il CNS esercita le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico della Rete italiana delle Banche di sangue cordonale, di seguito denominata ITCBN (“Italian Cord Blood Network”), ai sensi del Decreto 18 novembre 2009 “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue cordonale”, Gazzetta Ufficiale serie generale n.303 del 31-12-2009;

- il CNS è impegnato nello sviluppo di specifici progetti di ricerca nel campo delle cellule staminali emopoietiche (CSE) del sangue cordonale anche in riferimento al miglioramento della qualità e della standardizzazione delle procedure operative applicate dalla ITCBN;

- il CNS, nell’ambito delle funzioni istituzionali ad esso demandate dal Ministero della Salute, deve provvedere alla centralizzazione, analisi e elaborazione dei dati di attività delle Banche di sangue cordonale che operano sul territorio nazionale;

- la conoscenza delle attività di raccolta, caratterizzazione, conservazione e cessione delle CSE costituisce elemento determinante per la definizione di programmi annuali di sviluppo di tali attività (Legge 219/05, Art.10 comma 3) sul territorio nazionale finalizzati al sostegno dell’attività trapiantologica all’interno del Sistema Sanitario Nazionale;

- il Servizio Trasfusionale del Policlinico universitario “A. Gemelli” (di seguito “Policlinico”), afferente all’Università, all’interno del quale è operativa la Banca di sangue da cordone ombelicale del Policlinico (UNICATT Cord Blood Bank), esprime professionalità di elevato valore scientifico e tecnico nell’ambito della Rete trasfusionale della Regione Lazio e a livello nazionale;

- la UNICATT Cord Blood Bank fa parte della rete ITCBN e partecipa attivamente alle attività di promozione e coordinamento di Gruppi di lavoro su temi scientifici relativi alla qualità biologica del sangue cordonale;

- il CNS e l'Università intendono valorizzare, in un'ottica di reciproco vantaggio, le rilevanti esperienze maturate, tenuto conto dell'importanza dei risultati attesi e degli obiettivi da perseguire.

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 Oggetto

1. 1 Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e l'Università, in materia di attività trasfusionali, finalizzata al supporto delle attività di coordinamento tecnico della Rete italiana delle Banche di sangue cordonale (ITCBN), anche in riferimento allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica volti a migliorare i requisiti di qualità del sangue cordonale, donato a scopo solidaristico e dedicato, e ad omogeneizzare gli standard operativi della Rete;

##### Articolo 2 Risorse umane

2.1 Il CNS e l'Università per il tramite del Policlinico partecipano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 tramite l'impiego di proprie risorse umane. In particolare, per quanto riguarda il Policlinico, le Parti individuano nella Dott.ssa Maria Bianchi, Dirigente Medico dell'U.O.C. di Emotrasfusione, il professionista da coinvolgere nella collaborazione in argomento.

2.2 La Dott.ssa Maria Bianchi garantisce il supporto alle attività di cui all'art. 1 con un impegno medio di n. 10 ore settimanali, da prestare oltre il normale orario di lavoro.

L'attività oggetto della collaborazione potrà essere prestata mediante più accessi presso il CNS, corrente in Roma, Via Giano della Bella, 27, o in sede diversa da quella del CNS;

2.3 Alla Dott.ssa Maria Bianchi sarà in ogni caso garantito da parte del Policlinico il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5.

2.4 La copertura assicurativa per la responsabilità derivante da infortuni e malattie professionali eventualmente legati alle attività svolte dalla Dott.ssa Maria Bianchi ai sensi del presente accordo è compresa nelle quote riconosciute dal CNS all'Università, ai sensi del successivo art. 5, comma 5.1, essendo le medesime attività a tutti gli effetti svolte dall'interessata in qualità di dipendente del Policlinico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### Articolo 3 Direzione e Coordinamento

3.1 Le Parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nel rispetto dell'importo massimo previsto dal successivo art. 5.

3.2 Il CNS potrà procedere in ogni momento, in accordo con l'Università, ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività e la conformità dell'impostazione e conduzione del lavoro agli obiettivi prefissati.

#### Art. 4 Durata

4.1 Il presente accordo ha durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2013, può essere prorogato con scambio epistolare o rinnovato previo espresso accordo tra le Parti.

#### Articolo 5 Aspetti economici

5.1 Per l'attività prevista dal presente accordo il CNS riconosce



all'Università una quota omnicomprensiva massima annuale di € 38.400,00, come stabilito negli allegati B, B1 e B2 (piano economico generale e dettagliato per anno).

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2, 3 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

5.2 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l'attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell'art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso alla Dott.ssa Maria Bianchi delle spese di trasferta, se ed in quanto spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego.

5.3 Il CNS comunicherà all'Università l'avvenuta prestazione dell'attività stabilita con il presente accordo ogni trimestre. La liquidazione delle relative competenze avverrà tramite pagamento dietro presentazione di fattura da parte dell'Università, entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.


#### Articolo 6 Svolgimento delle attività

6.1 La Dott.ssa Maria Bianchi è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS, o a persona dallo stesso all'uopo delegata.

6.2 La Dott.ssa Maria Bianchi è autorizzata all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS, o persona dallo stesso all'uopo delegata.

#### Art. 7 Riservatezza e Privacy

7.1 La Dott.ssa Maria Bianchi, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a



conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, è tenuta al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

7.2 Il CNS, a norma del succitato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali della professionista in suo possesso.

#### Art. 8 Risoluzione

8.1 Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione, o per gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dall'accordo.

#### Art. 9 Controversie

9.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le Parti eleggono domicilio nelle sedi indicate in comparsa e individuano quale Foro di competenza, quello di Roma.

#### Art. 10 Oneri fiscali

10.1 Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche



ed integrazioni.

Le Parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della presente convenzione potranno essere apportate ed avranno efficacia, previo accordo dei contraenti, solo con la forma scritta e la stipula di un nuovo accordo.


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li

20 FEB 2013

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue

(Dott. Giuliano Grazzini)



Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

(Prof. Franco Anelli)



VISTO  
Il Direttore Amministrativo  
(Prof. ...)

